



# **CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE**

Via Ivrea 60 – C.a.p. 10086  
Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM  
C.F. e P.IVA: 01413960012

email: [comune@rivarolocanavese.it](mailto:comune@rivarolocanavese.it) – pec: [rivarolocanavese@pec.it](mailto:rivarolocanavese@pec.it)  
sito web: [www.rivarolocanavese.it](http://www.rivarolocanavese.it)

---

## **LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SULLA PIATTAFORMA TUTTOGARE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO dal 01/01/2025 al 30/06/2027.**

(Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Codice Contratti, l'affidamento soggiace alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) definiti per la categoria "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" con D.M. 17 giugno 2021).

**CIG B471D9C026**

**CPV 60130000-8**

## PREMESSE

Con deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 06/11/2024, il Comune di Rivarolo Canavese ha approvato il progetto relativo all'appalto del servizio di cui all'oggetto.

Con determina n. 649 del 20/11/2024 è stata definita la modalità di gara per l'affidamento del servizio, con contestuale approvazione dei documenti di gara.

La presente lettera d'invito/disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto, come meglio specificato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La gara si svolge sulla piattaforma TUTTOGARE, tramite procedura aperta *ex art.* 71 del Codice dei contratti, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, a cui potranno partecipare tutti gli operatori economici abilitati alla categoria merceologica CPV 60130000-8.

**Sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici abilitati alla Categoria Merceologica 6013 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

La predetta piattaforma, accessibile all'indirizzo <https://rivarolocanavese.tuttogare.it> è conforme alle prescrizioni dell'articolo 25 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Rivarolo Canavese.

Il Responsabile Unico di Progetto, art. 15 del Codice dei Contratti pubblici: Gabriella Ronchetti;

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Veronica Fornace.

## SOPRALLUOGO

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al link <https://www.rivarolocanavese.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2024/appalto-del-servizio-di-transporto-scolastico-periodo-dal-01-01-2025-al-30-06-2027-43184-1-cf19cbb12f026596573cab82878631fc?trasparenzabandidopo2024>

Sopralluogo assistito non obbligatorio.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma telematica TUTTOGARE comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Norme tecniche di utilizzo*, a cui si rimanda integralmente per aspetti tecnici, reperibile al seguente link: [https://rivarolocanavese.tuttogare.it/norme\\_tecniche.php](https://rivarolocanavese.tuttogare.it/norme_tecniche.php).

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo del portale TUTTOGARE si prega di contattare il Contact Center ai seguenti contatti: [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it) - (+39) 02 400 31 280.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto del servizio, comprensivo di:
  - ✓ Relazione tecnico illustrativa
  - ✓ Importo a base di gara, stima valore appalto e quadro economico
  - ✓ Procedura di scelta del contraente, requisiti speciali e criterio di aggiudicazione
  - ✓ Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza (DUVRI)
  - ✓ Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. Lettera di invito - Disciplinare di gara;
3. Scheda 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative (**a cui dovrà essere allegata Documento di prova del pagamento dell'imposta di bollo**)
4. Scheda 2 – Modulo per autodichiarazioni (solo in caso di raggruppamenti temporanei)

5. Scheda 3 – Modulo per autodichiarazioni (iscrizione Camera di Commercio)
6. Dichiarazione integrativa CCNL (qualora venga adottato un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante);
7. DGUE
8. Schema di contratto

Le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara (nel prosieguo anche solo Disciplinare) attengono ai requisiti richiesti ai partecipanti, alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione dei documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro 6 giorni lavorativi** precedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte in via telematica per mezzo della sezione *Chiarimenti*, che consente di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e allegato eventuali documenti a corredo, cliccando su *Richiedi chiarimento* l'Operatore economico riceve, nella sezione Comunicazioni della propria area riservata e nella propria casella di posta, una notifica di avvenuto invio del quesito. Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modalità diverse da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 4 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte. La risposta al quesito giunge all'operatore economico richiedente tramite notifica sulla propria casella di posta e nella medesima sezione *Comunicazioni*. L'Elenco dei chiarimenti (FAQ) è visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Sarà cura della Stazione appaltante pubblicare i quesiti e le risposte in forma anonima ad uso di tutti gli interessati attraverso l'area "Chiarimenti" della presente procedura. Gli Operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni con gli Operatori economici partecipanti alla procedura di gara, diverse da quelle attinenti ai chiarimenti di cui al precedente punto e da quelle relative allo svolgimento delle operazioni di gara, avverranno a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo indicato dall'Operatore economico nella documentazione di gara. In caso di mancata indicazione da parte dell'Operatore economico dell'indirizzo PEC, si farà riferimento al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, nella soluzione del noleggio con conducente, per alunni residenti in Rivarolo Canavese e frequentanti le scuole statali:

- a) Primaria Capoluogo, via Le Maire n. 24;
- b) Primaria Argentera, via Mastri n. 55;

c) Secondaria di primo grado “G. Gozzano”, via Le Maire n. 20

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di autorizzare eventuali ammissioni di utenti non residenti, comunque frequentanti dette scuole, laddove risulti soddisfatta per intero la domanda dei residenti.

Trattasi di appalto di servizi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) dell'allegato I.1 del D.lgs. 36/2023.

I servizi in appalto dovranno essere svolti secondo le modalità e nella piena osservanza di quanto stabilito dal Capitolato Speciale e dalla ulteriore documentazione progettuale approvati con Deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 06/11/2024.

L'appalto è costituito da un unico lotto, ciò considerata l'opportunità di garantire unitarietà della gestione di un servizio che, seppur distinto in tempi e percorsi diversi, insiste sullo stesso territorio comunale ed è rivolto ad utenza omogenea; pertanto, la suddivisione in lotti funzionali non risulta tecnicamente possibile, né efficiente ed efficace dal punto di vista gestionale.

In merito si rileva che l'articolazione in lotto unico è stata effettuata nel rispetto di quanto indicato dall'art. 58 del D.lgs. 36/2023.

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo valore, inferiore alla soglia comunitaria.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato dell'appalto è il seguente:

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
A	Servizio di trasporto scolastico – periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2027	60130000-8	P	€ 149.534,26 (base di gara)
B	Eventuale proroga max 4 mesi			€ 25.363,32
C	Eventuale revisione prezzi			€ 6.412,82
Importo valore stimato dell'appalto (A+B+C)				€ 181.310,40
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0
Importo complessivo stimato dell'appalto (A+B+C)				€ 181.310,40

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 83.146,14 per l'intero periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2027.

**Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, come sopra quantificati non sono soggetti al ribasso.** Resta la possibilità per l'Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Qualora l'Operatore economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà inserire nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Per la determinazione dei costi della manodopera si è preso a riferimento il costo del lavoro riportato nel CCNL IMPRESE ARTIGIANE NOLEGGIO AUTOBUS, BUS OPERATOR CON CONDUCENTE E ATTIVITA' CORRELATE del 01/04/2024, per affinità di settore merceologico.

**Precisato** quanto segue in merito alla **manodopera**:

- a mente dell'art. 41, comma 13, secondo periodo, del Codice Contratti, per la determinazione del costo della manodopera, poiché non sono disponibili le apposite tabelle ministeriali, si è preso a riferimento il costo del lavoro riportato nel CCNL IMPRESE ARTIGIANE NOLEGGIO AUTOBUS, BUS OPERATOR CON CONDUCENTE E ATTIVITA' CORRELATE (codice IC37) del 01/04/2024, per affinità di settore merceologico.
- La manodopera viene indicata nei documenti di gara ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.
- Ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del D. lgs. n. 36/2023, l'Operatore economico che applica un diverso CCNL lo deve indicare in sede di gara, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le tutele economiche e normative di quello sopra indicato (i concorrenti dovranno, in tal caso, compilare l'allegato Dichiarazione integrativa CCNL) Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. lgs. n. 36/2023, nell'offerta economica l'Operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali interni per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non rilevano oneri per la sicurezza derivante da rischi interferenziali (DUVRI).

L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature - consumi vari – prodotti – materiali – utilizzati per rendere il servizio a regola d'arte, manodopera, responsabilità, oneri di sicurezza propri della Ditta Appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara (con la sola esclusione dell'Iva) aventi come fine l'attuazione, il completamento a perfetta regola d'arte e la garanzia delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste.

Il valore a base d'asta è determinato con riferimento alla quantità e alla qualità del servizio richiesto, mediante ricorso ai seguenti indicatori:

- numero complessivo di giorni di servizio, stimato sui dati di calendario regionale 2024/2025;
- percorrenza totale in chilometri, lievemente inferiore rispetto all'appalto precedente, come risultante dalla sommatoria dei percorsi delle varie linee per le rispettive frequenze settimanali;
- prezzo medio al litro del gasolio self in Regione Piemonte, alla data del 27/10/2024 (fonte MIMIT);
- consumo medio di carburante Km/l per veicoli di massa compresa tra 11,5 t e 26 t, desunto da tabelle MIT;
- costi indicativi a Km per autotrasporto merci, da tabella MIMIT aggiornata a giugno 2024.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Finanziamento dell'appalto: L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

#### **4. DURATA**

L'appalto è affidato per il periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2027.

La prestazione è richiesta in ogni caso per 10 mesi nell'anno solare, da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, con sospensione del servizio in luglio e agosto; il corrispettivo è pertanto dovuto solo per i mesi di servizio attivo.

In caso di differimento dell'avvio dell'esecuzione del contratto, non oltre i 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta ai quali l'offerente è vincolato, l'affidamento avrà comunque durata di 26 mesi attivi. Per tale eventualità di differimento, l'aggiudicatario non potrà vantare alcun indennizzo e/o rimborso.

Allo scadere del contratto il Comune si riserva la facoltà di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/2023, per ulteriori 4 mesi di servizi attivo. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni ai prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto. È sempre fatta salva la possibilità, ricorrendone le condizioni, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione di nuova procedura di affidamento, ai sensi del comma 11 del citato art. 120 del Codice Contratti.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011,

n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## **5. REVISIONE DEI PREZZI**

Secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice Contratti, a partire dal 1° gennaio successivo alla stipula del contratto sarà operata d'ufficio la revisione annuale dei prezzi, con riferimento agli indici ISTAT-FOI su base annua, nel caso in cui tali indici determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. In tal caso, sarà riconosciuto all'appaltatore l'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. In tutti i casi, la revisione prezzi non apporta modifiche tali da alterare la natura generale del contratto.

## **6. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

**Opzione di proroga del contratto:** la Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 4 [quattro] mesi (dall'01/09/2027 al 31/12/2027) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Opzione di rinnovo del contratto:** non è previsto il rinnovo contrattuale.

## **7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Trattasi di procedura aperta pertanto possono presentare offerta tutti gli operatori economici abilitati alla Categoria Merceologica 6013 - *Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada*, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. **In caso di raggruppamento, tutti i membri dello stesso devono essere iscritti al portale TUTTOGARE al momento della presentazione dell'offerta.**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 e ss. del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **8. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

**I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.**

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).



In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono altresì esclusi gli operatori economici ed i professionisti che si trovino in conflitto di interessi, relativamente all'espletamento dei servizi di cui al Capitolato Speciale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**Poiché trattasi di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.**

**NB-1:** Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.94 commi 1 e 2 del D.lgs. n.36/2023, ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/2000 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 – preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, ovvero il DGUE.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 comma 3 del Codice Appalti, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara. A tal fine, a pena di esclusione, si precisa quanto segue:

1) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2 dell'art.94, operano se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti di:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

2) nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

3) sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.94 comma 1 del D.lgs. n.36/2023 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00 utilizzando preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante ovvero il DGUE secondo quanto specificato dal presente Disciplinare.

In particolare, si precisa che:

A. La dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- ☐ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- ☐ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. .... emessa in data ..... dal Tribunale, durata etc.);
- ☐ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- ☐ eventuali misure di self cleaning adottate;

☐ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati - cessati dalla carica B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

**NB-2:** Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate dal presente disciplinare – preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero il DGUE.

**NB-3:** Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.94 commi 1 e 2 del D.lgs. n.36/2023 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) il concorrente – a pena di esclusione - deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 del presente disciplinare – preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero il DGUE.

Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art.96 del Codice Appalti, la Stazione Appaltante provvederà ad escludere l'operatore economico partecipante in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95. L'operatore che si incorso nelle clausole di esclusione di cui all'art. 94 (ad eccezione di quelle previste al comma 6) e di quelle all'art. 95 (ad eccezione di quelle previste al comma 2) non è escluso qualora abbia adottato le misure di ravvedimento previste dalla norma adempiendo agli oneri di cui ai commi 3 o 4 dell'art.96 (Art.96, comma 2, D.Lgs.36/2023). Nel caso in cui le fattispecie escludenti siano intervenute prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, deve comunicare ciò alla stazione appaltante, dovendo altresì dare prova di aver adottato le misure previste dall'art. 96 comma. 6 d.lgs n. 36/2023, al fine di dimostrare che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (Art.96, comma 3, lett. a) D.Lgs.36/2023).

Nel caso in cui l'operatore economico si trovi nell'impossibilità di poter adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico fornirà prova di ciò alla stazione appaltante, dovendo poi assolvere successivamente al proprio onere di applicazione del self-cleaning (Art.96, comma 3, lett. b) D.Lgs.36/2023).

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure intraprese ai sensi dell'art.96, comma 6 (Art.96, comma 4, D.Lgs.36/2023). Al fine di evitare l'esclusione, l'operatore dovrà dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (Art.96, comma 6, D.Lgs.36/2023).

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico (Art.96, comma 6, D.Lgs.36/2023).

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni a cagione dell'adozione delle misure (Art.96, comma 5, D.Lgs.36/2023).

Se le misure adottate dall'operatore economico sono ritenute sufficienti e tempestive, lo stesso non è escluso dalla gara, in caso contrario, la stazione appaltante provvederà a comunicarlo allo stesso.

## **9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 9.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- iscrizione alla CCIAA;
- autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP), in osservanza al Regolamento (CE) n. 1071/2009, con iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN);
- idoneità professionale di cui all'art. 6 del D.M. 20/12/1991 n. 448 e s.m.i.;
- autorizzazione allo svolgimento di attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;

**ATTENZIONE:** nel caso di partecipazione in R.T.I., tutte le imprese partecipanti al raggruppamento dovranno essere in possesso delle certificazioni sopra elencate, allegandole all'istanza di partecipazione.

Per l'Operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- a) Per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative: iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.6.2004, ovvero presso l'Albo delle Cooperative Sociali presso la Regione in cui l'impresa ha sede o Registro analogo per la categoria di attività oggetto della gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE

### 9.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione della gara (2021, 2022, 2023) occorre aver conseguito un **fatturato minimo complessivo almeno pari a € 300.000,00, al netto d'Iva**. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato insede di partecipazione.

### 9.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione dei seguenti **servizi analoghi**. (art.100 c.11 codice) In considerazione della particolare natura del servizio, devono essere assicurate particolari garanzie di affidabilità ed esperienza specifica da parte degli operatori coinvolti, pertanto saranno ammessi alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto i concorrenti che abbiano svolto, nel periodo che va dall'anno 2021 all'anno 2023 (ovvero negli ultimi tre anni scolastici consecutivi) servizio di trasporto scolastico per alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado, per un importo complessivo, **pari ad € 200.000,00, al netto d'Iva**, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **9.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordinespeciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamentitemporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui dicui al punto 9.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbiasoggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 9.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (ovvero la mandataria deve possedere oltre il 50% del requisito relativo al fatturato).

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 9.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (oltre il 50% dell'importo totale dei servizi trasporti svolti nel triennio previsto nel disciplinare).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **9.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DIIMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui dicui al punto 9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

##### **Requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **10. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui ai punti 9.2 e 9.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale nonché i requisiti speciali e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante delegante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **11. REQUISITI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

## **12. SUBAPPALTO**

La Stazione appaltante non individua prestazioni oggetto del contratto la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario. È consentito il subappalto del servizio (**max 49,99%**) in base a termini e modalità previsti nella richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. La stazione appaltante autorizzerà il subappalto sussistendone le condizioni, nei modi e nei limiti di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del d.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard quantitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al personale del subappaltatore si applicano le medesime norme da osservare per il personale dell'Appaltatore relativamente ai rapporti di lavoro e agli obblighi di riservatezza e non divulgazione.

### **13.1 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Si ricorda che l'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara (cfr. FAQ B9 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-in-sede-di-gara>).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 comma 1 lett. a) del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005

### **13.2. GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 53 (garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive) del D. Lgs. 36/2023 *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le*

*garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente"*

Relativamente alla procedura in oggetto non si rinvencono particolari esigenze che giustifichino la richiesta di cauzione provvisoria.

#### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma TUTTOGARE. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Tutta la documentazione costituente l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai concorrenti.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, preferibilmente sui moduli allegati alla presente lettera d'invito:

- a. con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) di cui all'art.1, comma 1, lett.s), del D.lgs. n.82/2005, a pena di esclusione non sanabile;
- b. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia della relativa procura;

La Stazione appaltante farà ricorso alla procedura del soccorso istruttorio con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del Codice nei casi previsti sempre tramite la piattaforma telematica.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente sarà escluso dalla gara.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

##### **14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
- una “busta telematica” contenente la documentazione tecnica;
- una “busta telematica” contenente l'offerta economica.

**\*\*Per indicazioni sulle modalità di caricamento della documentazione nelle varie buste si prega di far riferimento al manuale norme tecniche di utilizzo**  
**[https://rivarolocanavese.tuttogare.it/norme\\_tecniche.php](https://rivarolocanavese.tuttogare.it/norme_tecniche.php)**.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.



Una notifica di avvenuto invio dell'offerta verrà recapitata all'Operatore sia nella propria casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni della propria area riservata.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte. Si precisa che il termine finale scade al primo secondo successivo all'orario stabilito e non al minuto successivo. A titolo esemplificativo: se la scadenza del termine è prevista per le ore 12:00, tale orario deve intendersi come 12:00:00. Sono pertanto considerate tardive, e quindi non accettate dal sistema, le offerte caricate o inviate dalle 12:00:01.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'operatore economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle presenti Norme Tecniche, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **14.2. BUSTA AMMINISTRATIVA**

L'Operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

### **A) Istanza di partecipazione e dichiarazioni varie (Scheda 1)**

L'istanza e le dichiarazioni di cui alla Scheda 1 sono obbligatorie e sono redatte sul modello predisposto dalla Stazione appaltante e caricato all'interno della busta amministrativa.

Nella dichiarazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Si precisa che:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta istanza e le dichiarazioni di cui alla Scheda 1 dovranno essere rese da ciascun componente il raggruppamento.
- in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023, le dichiarazioni di cui alla Scheda 1 dovranno essere prodotte anche dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza.
- in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la suddetta istanza e le dichiarazioni di cui alla Scheda 1 dovranno essere prodotte oltre che dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice anche dalla consorziata che presta i requisiti.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tale ultimo caso, il concorrente allega alla suddetta dichiarazione copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**A1 - Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo** L'imposto di bollo da applicare sul modello di domanda di partecipazione, dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall'art. 15 – comma 5 - del D.P.R. 642/1972 come da ultimo modificato dall'art. – comma 597 – della L. 147/2013. Tale imposta ammonta ad € 16,00 per la domanda di partecipazione. In caso di domande plurime (raggruppamenti, consorzi, etc.) va conteggiata una marca da bollo per ogni domanda. L'imposta di bollo può essere assolta con il modello F23 da allegare all'istanza di partecipazione quale comprova del pagamento.

## **B) Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Il sistema è integrato con un compilatore online del Documento di Gara Unico Europeo.

Cliccando su *Compila DGUE* e successivamente su *Nuova compilazione* il sistema consente di accedere al compilatore online così come configurato dalla Stazione appaltante;

Una volta terminata la compilazione, il sistema mette a disposizione sia il formato PDF, sia quello XML del DGUE compilato.

L'operatore deve:

1. scaricarlo nel formato richiesto dalla Stazione Appaltante;
2. firmarlo con le modalità richieste dalla Stazione Appaltante
3. ricaricarlo a sistema in corrispondenza della Busta Amministrativa.

In caso di partecipazione nella forma di Raggruppamento d'Impresa/Consorzio, anche i raggruppamenti/consorziati possono utilizzare il compilatore della Piattaforma. Nelle procedure aperte al mercato, le mandanti e le consorziate possono accedere direttamente al compilatore dopo aver effettuato il login.

Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023, il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il DGUE dovrà essere prodotto oltre che dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice anche dalla consorziata che presta i requisiti.

In caso di avvalimento il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria dovrà essere inserito, per maggiore chiarezza, nel campo dedicato all'eventuale documentazione relativa all'avvalimento.

## **C) Contributo ANAC**

In tale campo deve essere inserita la ricevuta di pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 610 del 19 dicembre 2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 13.1 del presente disciplinare.

## **D) Eventuale documentazione inerente i raggruppamenti temporanei di imprese**

In caso di partecipazione in forma associata, il concorrente dovrà inserire in tale campo la seguente documentazione:

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante;
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivospeciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**E) Eventuale documentazione inerente l'avvalimento**

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega in tale campo:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D. Lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione di partecipazione.

**F) Scheda 3 – Modulo per autodichiarazioni** (iscrizione Camera di Commercio).

**14.3. BUSTA TECNICA**

L'Operatore economico deve inserire la documentazione relativa all'offerta tecnica secondo le modalità di seguito descritte. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14 e dovrà contenere

1. **Tabella - Elementi di valutazione:** Criterio **A-B-C-D** (utilizzare esclusivamente il modello di tabella allegato dalla Stazione appaltante, crocettando – compilando in corrispondenza del/dei valore/i d'interesse riportati nella tabella, in corrispondenza dei subcriteri).
2. **Relazione proposta migliorie** (Criterio **E**): la relazione dovrà contenere le offerte di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste, a invarianza di condizioni economiche. La relazione dovrà essere di max 1 pagina A4 carattere ARIAL 11, interlinea 1.

**N.B.: la relazione non dovrà includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta relativamente alle attività oggetto dell'appalto, pena l'esclusione.**

Potranno essere prodotti degli allegati (oltre la pagina) esclusivamente a titolo di chiarimento di quanto contenuto nella relazione tecnica delle migliorie proposte, ove pertinenti. In ogni caso ogni indicazione utile per l'attribuzione del punteggio dovrà essere contenuta nell'offerta tecnica e non potrà essere rinviata agli allegati.

La proposta dovrà essere rispettosa delle prescrizioni del Capitolato Speciale, degli allegati e del presente disciplinare e quindi immediatamente applicabile e realizzabile.

L'Operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

La Commissione giudicatrice valuterà quindi la proposta progettuale tenendo conto della completezza, chiarezza e coerenza e funzionalità di quanto offerto in rapporto alle tipologie e alle caratteristiche del servizio tenendo conto delle indicazioni del CSA.

**Attenzione:** la valutazione dell'offerta tecnica avverrà non solo sulla base del suo intrinseco contenuto sostanziale, ma anche della sua mole e della sua chiarezza espositiva, della completezza ed esaustività del progetto unitamente alla sinteticità del medesimo. Sarà valutata come pregio della

relazione tecnica la succitata caratteristica di sintesi, che evidenzi con immediatezza e chiarezza i suoi punti caratterizzanti, mentre sarà valutata negativamente il progetto/relazione che sia prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti I concorrenti dovranno effettuare attenta analisi delle indicazioni contenute negli atti di gara e presentare relativa proposta progettuale sviluppando in particolare gli aspetti indicati nei punti seguenti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

#### **14.4. BUSTA ECONOMICA**

La BUSTA ECONOMICA", deve contenere

1. Il **Modello offerta economica di dettaglio**" con la formulazione della propria offerta, che, una volta compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inserito sulla piattaforma telematica, in formato .pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore economico avente i poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere stata eventualmente allegata nell'apposita area della documentazione amministrativa).

Al suo interno, dovranno essere indicati (a pena di esclusione non sanabile):

- A. la percentuale di ribasso offerta** indicata distintamente in cifre e in lettere.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, a pena di esclusione:

- B. gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.** Tali oneri, diversi da quelli indicati dalla Stazione appaltante finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze sono compresi nell'importo offerto;
- C. i propri costi della manodopera** (Vd. le precisazioni di cui al punto 3 della presente lettera di invito / disciplinare).

##### **N.B. 1:**

- in caso di difformità tra i valori espressi in cifre ed in lettere, prevarranno le indicazioni in lettere;
- non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

##### **N.B. 2 -**

- L'Operatore economico, **qualora intenda indicare un costo della manodopera diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante**, deve in sede di presentazione dell'offerta allegare della documentazione esplicativa contenente le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti ai sensi dell'art. 110, comma 3 del Codice. Tale documentazione, anche sotto forma di relazione con eventuali allegati, dovrà essere inserita nell'apposito slot "giustificativi manodopera".

**Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 2 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che l'eventuale minore costo della manodopera indicato deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera**

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.lgs. 36/2023 non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

In particolare, l'operatore economico dovrà:

- a) indicare il CCNL applicato alla prestazione principale ed il relativo codice alfanumerico unico;
- b) nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello indicato all'art. 3: dichiarare l'equivalenza delle tutele economico e normative che adotterà nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto e documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL adottato (utilizzando preferibilmente il modello allegato (**Dichiarazione di equivalenza Tutele CCNL**);
- c) in alternativa al precedente punto, nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso

da quello indicato all'art. 3 dovrà allegare una dichiarazione con cui attesta che garantirà l'applicazione ai propri dipendenti ed ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto, le stesse tutele economiche e normative del CCNL indicato al precedente art. 3.

Si precisa che non saranno ammesse le offerte prive dell'allegato "**Modello offerta economica di dettaglio**" o parziali o incomplete.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il "**Modello offerta economica di dettaglio**" dovrà essere sottoscritti con firma digitale:

- in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa;
- in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio medesimo.

**Si precisa che:**

- il sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria;
- la busta economica non dovrà contenere altri documenti oltre a quanto sopra indicato;
- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

## **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice nominata con apposito atto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Criteri qualitativi – offerta tecnica	70
Criteri qualitativi – offerta economica	30
TOTALE	100

#### 17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, dove:

D riguarda i “Punteggi discrezionali”, il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;

Q riguarda i “Punteggi quantitativi”, il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;

T riguarda i “Punteggi tabellari”, che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Qualità	25	A1	Possesso della certificazione ISO 39001 (sicurezza stradale)			12
			A2	Possesso certificazione ISO 9001 (sistema di qualità)			10
				Possesso della certificazione della parità di genere di cui			3

			A3	all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. 198/2006.			
B	<b>Caratteristiche ambientali dei mezzi</b> Elencare i mezzi da dedicare al servizio per ognuno dei 7 percorsi (1/A, 1/R1, 1/R2, 2, 3 4/A, 4R); viene attribuito un punteggio per ogni mezzo.	20	B1	Elettrici o ibridi			5
			B2	Alimentazione a metano o immatricolazione Euro 6			4
			B3	Immatricolazione Euro 5			3
			B4	Altre tipologie o classi			0
C	<b>Distanza della rimessa dalla sede dell'I.C.</b> Indicare l'indirizzo della rimessa adibita a ricovero mezzi; la maggior vicinanza della stessa, con riferimento all'Istituto Comprensivo G. Gozzano – Via Le Maire 20, è indice di più veloce intervento del mezzo di scorta in caso di guasto a mezzo in opera.	10	C1	Entro 3 Km			10
			C2	Da 3 a 10 Km			5
			C3	Da 10 a 20 Km			3
			C4	oltre 20 Km			0
D	<b>Accesso disabili</b>	8		Con riferimento all'elenco mezzi redatto per il criterio B, indicare quali presentano un sistema di accesso per alunni disabili. Verranno attribuiti 2 punti per ogni mezzo idoneo, fino a concorrenza del punteggio massimo previsto.			8
E	<b>Proposta di migliorie</b>	7		Offerta di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste, a invarianza di condizioni economiche (illustrare con relazione di max 1 pagina A4 carattere ARIAL 11, interlinea 1)	7		
	<b>Totale</b>	70					

## 17.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

*[In caso di criteri qualitativi]* A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo della media dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ciascun componente la Commissione assegnando un punteggio compreso tra lo 0 e 1, espresso in valori centesimali e cioè: **1,00 eccellente; 0,9 molto buona; 0,8 buona; 0,7 discreta; 0,6 più che accettabile; 0,5 mediocre; 0,4 appena sufficiente; 0,3 scarso; 0,2 negativo; 0,1 quasi del tutto assente/quasi completamente negativo; 0,00 assente-completamente negativo**. Calcolata la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari a ciascun concorrente per ciascun sub elemento/criterio di valutazione si procederà quindi a moltiplicare tale media per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio.

La somma dei punteggi di tutti subcriteri di valutazione determina, per il criterio offerta tecnica/progettuale, il punteggio tecnico complessivo per ciascun concorrente.

La somma dei punteggi di tutti subcriteri di valutazione determina, per il criterio offerta tecnica, il punteggio tecnico complessivo per ciascun concorrente.

- Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti in base ai criteri di valutazione 1) Prezzo; 2) Valore Tecnico;
- L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore
- I punteggi totali e parziali attribuiti ai concorrenti verranno espressi in cifre fino a due decimali. In caso di valori con più di due cifre decimali, gli stessi verranno sempre arrotondati alla seconda cifra decimale. Se il terzo decimale avrà un valore compreso tra zero e quattro l'arrotondamento sarà per difetto (ossia non si terrà conto della terza cifra decimale); se invece il terzo decimale avrà un valore compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento sarà per eccesso (ossia la terza cifra decimale passerà all'unità superiore).

**Non è prevista una soglia minima di sbarramento.**

## 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Sarà attribuito il massimo punteggio (**30 punti**) alla migliore offerta economica sul valore netto posto a base di gara - che sarà risultato più basso rispetto all'importo a base di gara.

I punteggi per le altre offerte saranno attribuiti secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio Impresa Candidata} = \frac{\text{prezzo più basso offerto} \times 30}{\text{prezzo dell'Impresa Candidata oggetto di valutazione}}$$

Il punteggio sarà attribuito fino alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo(OT+OE) più elevato.

In caso di offerte pari si procederà ad aggiudicare all'offerta che avrà avuto il punteggio tecnico più elevato, in caso di offerte identiche si procederà mediante sorteggio ex art. 77 c. 2 RD 827/1924.

Si procederà all'Aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta.

## 18.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, oltre al segretario verbalizzante. Le funzioni di segretario possono essere affidate, a discrezione dell'amministrazione appaltante, ad uno dei membri esperti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo della Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può anche lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 19.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA



Il giorno dalle ore , il Seggio di gara procederà all'apertura dei plichi telematici pervenuti entro i termini. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione, inerente il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, contenuta nella busta amministrativa.

Ove ricorrano gli estremi per il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 si procederà conformemente a quanto disposto dal presente disciplinare.

Successivamente il seggio di gara provvederà a completare la fase di esame delle "buste amministrative".

Una volta conclusasi la fase di ammissione della documentazione amministrativa, con chiusura della relativa busta sul sistema telematico, si procederà allo sblocco e *download* delle rispettive buste tecniche.

Successivamente, la Commissione Giudicatrice ex art. 93 del D.Lgs. 36/2023, nominata con provvedimento del Responsabile del settore Affari generali, procederà al loro esame in seduta riservata.

Al termine di tale fase, la Commissione procederà, in seduta telematica, ad inserire in piattaforma il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente ammesso, alla chiusura delle buste tecniche e successivamente all'apertura delle offerte economiche, al calcolo dei relativi punteggi ed alla formulazione della graduatoria finale.

Suddette operazioni si svolgeranno in apposita seduta, della quale verrà data comunicazione attraverso l'apposita area "*Comunicazioni*" disponibile nel pannello della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP casi di esclusione da disporre per:

- ✓ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

In conformità a quanto stabilito 110 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 vengono indicati gli elementi specifici ai fini della valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta.

Si procederà alla valutazione della congruità della migliore offerta laddove la medesima presenti sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, qualora le offerte ammesse siano superiori a tre. La richiesta della documentazione sopracitata verrà inoltrata a mezzo PEC. A tal fine, verrà assegnato al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora all'esito del procedimento di verifica, talune offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, il soggetto che presiede la gara, in seduta telematica appositamente convocata tramite la funzionalità "comunicazioni della

procedura”, provvede all’esclusione e dichiara altresì l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta a seguire.

## **21.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La commissione invia al RUP della fase di gara la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica dell’anomalia dell’offerta, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti adeguata e sostenibile in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.

L’aggiudicazione diventa impegnativa per l’Amministrazione ad avvenuta efficacia del provvedimento che la dispone, mentre l’Impresa concorrente è vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall’intervenuta aggiudicazione, previa adozione del provvedimento di copertura della spesa.

Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 53, comma 4, del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare l’esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto, ex art. 17, co. 8 del Codice dei Contratti.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, nella forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **22.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’appaltatore deve comunicare al Comune di Rivarolo Canavese:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **23. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto da Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: per tutti i verbali della commissione, la determina di aggiudicazione, mediante accesso alla piattaforma telematica della gara; per l'ulteriore documentazione secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice.

### **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Via Confienza, 10 – Torino, tel. 0115576411, fax 0115576401.

### **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo da parte degli operatori economici; qualora non vengano fornite le informazioni richieste non sarà possibile considerare la candidatura alla gara e conseguentemente non potrà essere disposta l'ammissione.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento potranno essere fatti valere nei casi previsti dalla normativa vigente. Gli operatori economici hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la *Privacy*.

### **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE**

Il Comune di Rivarolo Canavese, titolare del trattamento dei dati personali riguardanti i minori utenti e le rispettive famiglie, nominerà l'appaltatore responsabile esterno del trattamento dei dati acquisiti in ragione dello svolgimento del servizio. Nel gestire i dati trasmessi dal Comune, necessari e strumentali alla corretta esecuzione del servizio, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano la tutela della riservatezza dei dati personali.

In particolare, la Ditta:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta dei dati direttamente presso le famiglie dei minori utenti, salvo casi eccezionali e urgenti che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, con successiva informativa al titolare;
- non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso, sempre salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la salute dei minori, in caso d'urgenza, con successiva e tempestiva informativa al titolare;
- non potrà diffondere i dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto d'appalto;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Il trattamento da parte della Ditta Aggiudicataria dovrà comunque essere limitato ai seguenti dati:

- 1) nome, cognome, età, scuola degli alunni e recapito dei famigliari interessati;
- 2) conoscenza dei tragitti da percorrere e dei referenti delle Istituzioni interessate al servizio.

## 27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Rivarolo Canavese, approvato con provvedimento di C.S. n. 3 del 15/1/2014 (<https://www.rivarolocanavese.it/it-it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato con deliberazione di approvazione del PIAO 2024/2026 n. 75/2024 (<https://www.rivarolocanavese.it/it-it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati/2024#264557>)

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Rivarolo Canavese.

## 28. CLAUSOLA WHISTLEBLOWING

In applicazione di quanto previsto dall'art. 54 bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 così come modificato dalla legge del 30 novembre 2017 n.179, tutti i dipendenti e collaboratori dell'impresa aggiudicataria, nonché eventuali subappaltatori o subfornitori potranno utilizzare l'applicativo disponibile all'indirizzo <https://www.rivarolocanavese.it/it-it/whistleblowing> per effettuare segnalazioni che riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Rivarolo Canavese. All'indirizzo succitato sono inoltre disponibili il Disciplinare della tutela in caso di segnalazione di illeciti del Comune di Rivarolo Canavese, in cui sono indicate maggiori informazioni in merito alla normativa in oggetto a cui gli stessi dipendenti/collaboratori dell'impresa aggiudicataria e consulenti/collaboratori potranno fare riferimento, e il Manuale operativo in cui sono fornite le istruzioni utili all'invio della segnalazione

## 29. ALTRE INFORMAZIONI

- a) Tutte le condizioni relative all'appalto sono indicate nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti progettuali cui si rinvia;
- b) Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui alla presente lettera d'invito/disciplinare di gara hanno il carattere di inderogabilità e, pertanto si fa luogo all'esclusione dalla gara (salvo soccorso istruttorio) nel caso in cui le medesime non vengano rispettate o manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti;
- c) Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa:

- ✓ La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva divenuta efficace;
- ✓ La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione;

L'ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica, qualora ne sussistano i presupposti, dell'eventuale offerta anomala;

- d) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- e) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- f) La presentazione delle offerte non vincola l'Ente appaltante all'aggiudicazione dell'appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

g) I ricorsi avverso l'avviso di manifestazione d'interesse, il CSA e la presente lettera d'invito/disciplinare devono essere notificati all'ente appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Via Confienza 10. 10121 Torino (TO) – Italia.